

# REGOLAMENTO MERCATO DEL SABATO

*Approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 9 febbraio 2010  
Esecutiva 26 febbraio 2010*

*Art. 1*  
*Svolgimento*

1. Il Mercato del sabato si svolge ogni sabato mattina dalle ore 8.30 alle 13.00 in Piazza Mazzini.

2. I posteggi, risultanti nell'allegata planimetria, sono 35, di cui 3 riservati alla vendita di prodotti alimentari e 2 riservati alla vendita di fiori e piante mentre gli altri sono destinati esclusivamente alla vendita di prodotti non alimentari. Ai 35 posteggi ordinari se ne aggiungono 4 che possono essere assegnati per la vendita di prodotti non alimentari solo alla spunta, quando l'area è libera da palchi o altre attrezzature. In Piazza Nazario Sauro, davanti al civico n. 10, esiste un posteggio di riserva di grandi dimensioni per l'ipotesi descritta all'art. 13.

*Art. 2*  
*Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita*

1. Le aree sono riservate ai titolari di autorizzazioni all'esercizio del commercio su area pubblica che vendono prodotti del settore alimentare e non alimentare, escluso frutta e verdura.

2. L'occupazione degli spazi assegnati e l'allestimento delle attrezzature di vendita possono iniziare dalle ore 7.30. Lo spazio concesso deve essere in ogni caso occupato improrogabilmente entro le ore 9.00.

3. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro le ore 14.00 e il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti prodotti.

4. In caso di forza maggiore determinata da situazioni di carattere straordinario l'operatore, per conservare il diritto ad occupare il posteggio entro due ore al massimo dall'orario di inizio delle attività di vendita, deve avvertire del ritardo il Comando di Polizia Municipale.

*Art. 3*  
*Circolazione pedonale e veicolare*

1. La circolazione pedonale e veicolare è regolamentata da apposita ordinanza del Comando di Polizia Municipale.

2. Per esigenze di traffico e polizia stradale nei giorni, nelle aree e negli orari di svolgimento del mercato non può essere esercitato il commercio in forma itinerante.

*Art. 4*  
*Domanda di autorizzazione per assegnazione posteggio*

1. A seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di apposito bando, gli interessati presentano domanda, redatta in conformità alla modulistica regionale, a mezzo raccomandata o a mano al Comune entro il termine fissato nel bando regionale.

*Art. 5*  
*Priorità per formazione graduatoria*

1. Nella formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive e di spunta nella fase sperimentale del mercato del sabato;
- b) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- c) richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità all'operatore con minor numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;
- d) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- e) istanza presentata da imprenditrici donne.

*Art. 6*  
*Disposizioni per i posteggi nel mercato*

1. La concessione del posteggio nel mercato ha una durata di dieci anni. La concessione del posteggio non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale o un ramo della stessa.

2. L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.

3. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti nello stesso mercato.

4. In caso di fiere o mercati concomitanti, l'operatore commerciale può operare anche con la copia autenticata dell'autorizzazione e idonea certificazione comunale dove risulti l'assegnazione del posteggio nella fiera o mercato concomitante.

5. Le attrezzature di vendita devono essere sistemate entro gli spazi autorizzati. L'automezzo può essere collocato nel posteggio solo se la superficie dello stesso lo consente, altrimenti deve essere rimosso entro le ore 08.30 e collocato in area di parcheggio.

6. Al fine di evitare pericoli e intralci alla circolazione veicolare e pedonale è vietato agli operatori che non hanno potuto sistemare il mezzo nel proprio posteggio reintrodurre i veicoli nella piazza durante lo svolgimento del mercato, salvo espressa autorizzazione del personale della Polizia Municipale.

7. L'esercizio dell'attività nel posteggio assegnato è consentita su delega ai collaboratori familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, all'associato in partecipazione di cui agli artt. 2549 e 2554 del codice civile, nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di società di persone regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini della vigilanza, qualora il delegato non sia indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune.

8. Lo scambio consensuale di posteggio, ove non contrasti con la normativa in vigore, è subordinato alla presentazione di apposita domanda, con allegata scrittura privata, al Comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.

#### *Art. 7*

##### *Assegnazione temporanea*

1. I posteggi occasionalmente liberi o non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, entro un'ora dall'inizio delle operazioni di vendita, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche sulla base delle seguenti priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive maturate nel mercato;
- b) maggior numero di presenze di spunta maturate nel mercato;
- c) anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

2. Non è ammesso a partecipare alla spunta nel mercato l'operatore commerciale già titolare di posteggio nel mercato stesso.

3. L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, ai fini della registrazione della presenza, anche per la spunta, deve presentare una sola autorizzazione.

4. Nel caso in cui, esaurita la graduatoria, un posteggio riservato agli operatori del settore alimentare rimanga comunque non utilizzato, può essere assegnato anche ad operatori del settore non alimentare.

5. L'operatore che, effettuate le operazioni di spunta, avendo la possibilità di occupare un posteggio non lo occupa, perde il diritto alla presenza.

#### *Art. 8*

##### *Registrazione presenze*

1. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata entro l'orario di spunta, annotando cognome e nome dell'operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa. Per maturare il diritto alla presenza gli operatori assegnatari di posteggio e gli spuntisti devono esercitare la propria attività nei posteggi per un minimo di tre ore.

2. Il Comando di Polizia Municipale provvede alla predisposizione ed all'aggiornamento di un registro in cui sono annotate le singole presenze di tutti gli operatori che giornalmente chiedono di partecipare alla spunta, riportando oltre alle generalità dell'operatore, anche gli estremi dell'autorizzazione commerciale posseduta.

#### *Art. 9*

##### *Assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato*

1. La soppressione del mercato, anche temporanea, può essere disposta dal Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) numero esiguo di operatori;
- c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.

2. Il trasferimento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o in altra giornata può essere disposta dal Comune qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari.

3. La modifica della dislocazione dei posteggi all'interno del mercato viene disposta con deliberazione della Giunta, previo parere dei competenti Servizi ASUR, qualora riguardi il settore alimentare.

4. Lo spostamento di singoli posteggi per cause contingenti ed imprevedibili (lavori di manutenzione stradale, occupazione temporanea di suolo pubblico etc.) può essere disposto direttamente dal personale del Comando di Polizia Municipale e comporta l'assegnazione agli operatori titolari dei posteggi stessi di un posteggio sostitutivo nell'area del mercato o nei posteggi di riserva.

#### *Art. 10*

##### *Decadenza dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività nel mercato decade nei seguenti casi:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o civile o per permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104.

2. Eventuali certificati comprovanti la malattia e quindi l'assenza giustificata dell'operatore dal mercato, vanno presentati entro 30 giorni dalla data riportata sui certificati stessi salvo caso di documentata forza maggiore; in caso contrario essi sono irricevibili da parte del competente ufficio comunale. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini sopraindicati, la decadenza va notificata all'interessato.

#### *Art. 11*

##### *Revoca dell'autorizzazione e della concessione*

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

a) nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali e professionali;

b) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività.

2. La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore, salvo diversa indicazione da parte dell'operatore, e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell'operatore stesso. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area libera del mercato che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari.

*Art. 12*  
*Sospensione dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione è sospesa per:
  - a) accertata violazione delle prescrizioni igienico sanitarie;
  - b) nel caso in cui l'operatore non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico fino alla regolarizzazione degli stessi.
2. Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b) il Servizio Attività Produttive, su segnalazione del Servizio Entrate, comunica all'interessato l'avvio del procedimento per ordinare la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione del pagamento, fissando un termine non inferiore a 15 giorni per presentare eventuali memorie e controdeduzioni o per provvedere in merito.
3. Se entro il termine assegnato l'operatore non provvede al pagamento e non adduce giustificazioni, riconosciute valide, l'autorizzazione è sospesa con provvedimento dirigenziale fino alla regolarizzazione.

*Art. 13*  
*Autoveicoli attrezzati come punto vendita*

1. L'operatore in possesso di autoveicolo attrezzato come punto vendita, titolare di un posteggio la cui superficie sia insufficiente per l'esercizio dell'attività, ha diritto a che venga ampliata la superficie o, se impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
2. In mancanza di area idonea e disponibile, l'attività può essere esercitata nell'area di riserva in Piazza N. Sauro, davanti al civico n. 10.

*Art. 14*  
*Limitazioni e divieti*

1. Gli operatori titolari di posteggio o spuntisti sono tenuti alla pulizia dei posteggi occupati, rimuovendo, al termine del mercato, ogni tipo di rifiuto prodotto (cassette, scatole, cartoni, grucce, sacchetti di plastica, ecc.), raccogliendolo negli appositi contenitori vicini all'area di mercato o in altri ritenuti più idonei dagli stessi operatori, anche se distanti.
2. I concessionari di posteggio sono tenuti ad esibire la concessione e l'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
3. Senza concessione o fuori dai limiti in essa stabiliti è vietato, anche momentaneamente, occupare il suolo pubblico con qualsiasi mercanzia e attrezzatura.

*Art. 15*  
*Svolgimento in giornate festive*

1. Nel caso in cui il sabato sia giornata festiva, il mercato può avere luogo solo se espressamente previsto con ordinanza sindacale.

2. Nel caso in cui ci sia coincidenza tra lo svolgimento dl mercato e di una fiera, prevale lo svolgimento della fiera e il mercato non ha luogo.

*Art. 16*  
*Sanzioni*

1. Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti morali e professionali (ove richiesti) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n.33.

2. In caso di assenza del titolare, se l'esercizio del commercio su aree pubbliche è esercitato al di fuori dei casi previsti dall'art.6, comma 7, o senza il possesso dei requisiti morali e professionali è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250.00 ad euro 1.500,00. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.

3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.

4. Chiunque violi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 3, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n.33.

5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da uno a venti giorni di attività. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio regionale.


*Art. 17*  
*Norma finale*

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.

ooooooooooooOoooooooooooo


# Mercato del Sabato

P.zza N. Sauro  
Posteggio Grandi Dimensioni  
quadro A



# MERCATO del SABATO

## p.za Mazzini



## SOMMARIO

Art. 1 - Svolgimento.....	2
Art. 2 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita .....	2
Art. 3 - Circolazione pedonale e veicolare .....	2
Art. 4 - Domanda di autorizzazione per assegnazione posteggio .....	2
Art. 5 - Priorità per formazione graduatoria.....	3
Art. 6 - Disposizioni per i posteggi nel mercato .....	3
Art. 7 - Assegnazione temporanea .....	4
Art. 8 - Registrazione presenze .....	4
Art. 9 - Assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato	4
Art. 10 - Decadenza dell'autorizzazione .....	5
Art. 11 - Revoca dell'autorizzazione e della concessione.....	5
Art. 12 - Sospensione dell'autorizzazione.....	6
Art. 13 - Autoveicoli attrezzati come punto vendita .....	6
Art. 14 - Limitazioni e divieti.....	6
Art. 15 - Svolgimento in giornate festive.....	6
Art. 16 - Sanzioni .....	7
Art. 17 - Norma finale .....	7
Planimetrie .....	8